

## STATUTO SOCIALE DI IDEALMUTUA

DENOMINAZIONE  
SEDE  
DURATA  
SCOPI  
SOCI  
PATRIMONIO SOCIALE  
ESERCIZIO SOCIALE  
ORGANI DELLA MUTUA  
PERSONALE – REGOLAMENTO  
LIQUIDAZIONE – NORME FINALI

### ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

1.1 È costituita ai sensi e agli effetti della legge 15 aprile 1886 n. 3818, una società di mutuo soccorso con la denominazione "IDEALMUTUA - Società di Mutuo Soccorso" in seguito per brevità viene indicata, "Mutua"

### ARTICOLO 2 SEDE

2.1 La Mutua ha sede in Piazza Cavour 7 a Milano (MI), eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Possono essere istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi locali e uffici secondari, nominati incaricati e rappresentanti di zona, comitati, nonché altri organismi rappresentativi anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale della Mutua, uffici amministrativi e dipendenze in genere.

### ARTICOLO 3 DURATA

3.1 La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

### ARTICOLO 4 SCOPI

4.1 La Mutua è retta dai principi di mutualità, e senza alcun fine di speculazione e di lucro, ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso a beneficio dei propri soci in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge oltre che dal presente statuto, e più precisamente erogare, in forma diretta o indiretta, anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, assistenze previdenziali, economiche e sanitarie anche ad integrazione delle prestazioni previste dalla legislazione in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito Regolamento.

4.2 La Mutua può stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia con Mutue italiane che nell'ambito dell'Unione europea, affidando ad esse l'esplicazione di determinati servizi.

4.3 Per il conseguimento dello scopo sociale, la Mutua può compiere operazioni immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e nei confronti del pubblico) e purché attenenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali.

- 4.4 La Mutua nello svolgimento della propria attività si propone tra l'altro di:
- erogare ai soci assistenze, sussidi e prestazioni in caso di infortunio, malattia, invalidità, inabilità temporanea o permanente, inabilità di lunga durata, morte o altri prevedibili e imprevedibili eventi, sia in forma diretta che indiretta, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge.
  - gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e da lavoratori autonomi e liberi professionisti e associazione di categoria, sia in forma diretta che indiretta, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge.
  - partecipare e rafforzare i principi della mutualità e legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi e altre persone bisognose di aiuto, assumendo, a questo scopo, tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee dagli organi amministrativi;
  - stipulare accordi con società di servizi specializzate nel settore sanitario assicurativo, parasanitario, con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici e privati, centri poli-specialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale; con ordini professionali di medici specialistici e non, con centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni di volontariato; con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici; con stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;
  - promuovere e sostenere la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o per anziani;
  - promuovere attività nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, mutualistica e cooperativa, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero;
  - promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse conveniente o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Le prestazioni/sussidi erogati, saranno stabilite dal regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione

### ARTICOLO 5 SOCI

5.1 Il numero di soci è illimitato.

5.2 Sono soci tutte le persone la cui ammissione venga approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

5.3 Possono essere soci anche i minori di età, in tal caso tutti i rapporti con la Mutua sono svolti da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela. L'ammissione è comunque condizionata al versamento della quota di adesione e dei contributi sociali.

5.4 Nei casi di morosità stabiliti dal regolamento, al socio non potranno essere erogate le prestazioni/sussidi assistenziali.

5.4 I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

5.5 Coloro che desiderano diventare soci della Mutua devono presentare domanda al consiglio di amministrazione specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e cittadinanza, codice fiscale;
- l'attività svolta;
- ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

5.6 Si intenderà domanda di iscrizione anche il solo versamento della quota fissata dal consiglio di amministrazione, effettuato dal richiedente sul conto corrente bancario o postale della Mutua. Al versamento dovrà seguire l'indicazione dei dati di cui sopra da parte del richiedente.

5.7 Sull'accoglimento della domanda di adesione, decide il consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento del versamento. Trascorso tale termine la domanda si intende accettata.

5.8 L'organo amministrativo procederà ad iscrivere dopo tale termine il nuovo socio nel libro soci. Il rigetto della domanda dovrà essere comunicato dall'organismo amministrativo al domicilio indicato dal richiedente e comporta la restituzione delle somme versate dal richiedente.

5.9 Il vincolo sociale si costituisce dalla iscrizione del socio nel libro soci da parte del consiglio di amministrazione e il diritto alle prestazioni sorge decorso il periodo fissato nell'apposito regolamento

5.10 I soci sono tenuti a rispettare lo statuto e regolamento della Mutua, osservare le delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, di versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali dovuti, come determinati dal regolamento e, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

5.11 Il socio che cessa di fare parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi non versati e degli eventuali danni.

5.12 Il socio può recedere dalla Mutua dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal termine dell'esercizio sociale.

5.13 Il recesso ha efficacia con la chiusura dell'esercizio in corso, applicandosi peraltro quanto previsto dall'art. 2530 c.c.

5.14 Il Socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente o materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua.

### ARTICOLO 6 PATRIMONIO SOCIALE

6.1 Il patrimonio sociale è costituito:

- dal fondo sociale formato dai contributi associativi versati dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio nel regolamento della Mutua. Il loro importo è stabilito annualmente con deliberazione del consiglio di amministrazione;
- dal fondo di riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato;

6.2 I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

6.3 Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono impiegate per la gestione della Mutua nonché, eventualmente in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso istituti di credito, casse postali e istituti finanziari.

6.4 Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante la vita della Mutua.

### ARTICOLO 7 ESERCIZIO SOCIALE

7.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

7.2 L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti di cui al precedente articolo.

7.3 Nessun utile può essere destinato ai Soci sotto qualsiasi forma.

7.4 Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### ARTICOLO 8 ORGANI DELLA MUTUA

8.1 Sono organi della Mutua:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei sindaci.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.2 L'assemblea è composta dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi e siano in regola con il pagamento dei contributi. Essa è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- approvare il bilancio annuale;
- eleggere il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci;
- trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento della Mutua;
- sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

8.3 L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal consiglio di amministrazione, in caso di sua inerzia, dal collegio dei sindaci, in qualsiasi città scelta dallo stesso consiglio di amministrazione, purché sia tenuta nel territorio italiano.

8.4 Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, istituire su tutto il territorio nazionale sezioni di soci numericamente omogenee che si riuniscono in assemblee separate assumendo le deliberazioni sulle materie che formano oggetto

dell'assemblea generale e nominando un proprio delegato ad esprimerne il voto in tale ultimasede.

8.5 Le assemblee sono convocate oltre che dal consiglio di amministrazione, su richiesta scritta e motivata del collegio sindacale o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita, a sensi dell'art. 2533 cod. civile.

8.6 Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi ed in regola con il pagamento dei contributi. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

8.7 La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, è eseguita mediante pubblicazione sull'organo di informazione della Mutua e/o sul sito web [www.idealmutua.it](http://www.idealmutua.it), almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per le assemblee separate; l'assemblea generale dovrà essere prevista almeno 15 (quindici) giorni dopo tale ultima data.

8.8 L'avviso di convocazione deve contenere, per quanto concerne le assemblee separate, l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui verranno tenute, l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare nell'assemblea generale, la previsione di nomina del delegato. Per le assemblee separate è prevista un'unica convocazione.

Per quanto concerne l'assemblea generale il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

8.9 per la validità delle assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto. Quando la prima convocazione vada deserta, l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della primaria e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.

8.10 L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere saranno prese con la maggioranza assoluta nell'assemblea ordinaria salvo che per le cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa; e con maggioranza dei 2/3 nell'assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa. Le votazioni sono sempre palesi.

8.11 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o da altro amministratore designato dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non soci.

Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi a cura del presidente e del segretario.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.12 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il presidente, un vice presidente, un tesoriere e segretari della Mutua, qualora non siano stati previamente nominati dall'assemblea.

Le cariche di tesoriere e segretario non sono cumulabili; il tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione.

Il tesoriere tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al consiglio stesso.

In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, fra quelli eletti dall'assemblea, il consiglio alla sua prima riunione provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati durano in carica fino alla successiva assemblea. Il consiglio di amministrazione si intende decaduto laddove venga a mancare la maggioranza dei consiglieri. In tal caso, entro 30 giorni dalla sopravvenuta decadenza, il presidente convoca l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

8.13 Il consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e del regolamento.

Il consiglio di amministrazione assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Oltre ad ogni altra funzione ad esso ascritta dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento, il consiglio di amministrazione provvede, in particolare: all'adozione, aggiornamento e/o modifica del regolamento, per adeguarlo alla migliore operatività, anche gestionale, della Mutua; all'adozione, aggiornamento e/o modifica di eventuali regolamenti delle prestazioni rese; alla redazione del rendiconto annuale.

Ogni deliberazione afferente adozione, aggiornamenti e/o modifiche dei suddetti regolamenti dovrà essere assunta dal consiglio di amministrazione senza possibilità di delega.

8.14 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei suoi membri, devono risultare da verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i sindaci. Il consiglio di amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni e rilasciare procure.

8.14 Il consiglio di amministrazione è convocato, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, nonché su richiesta del collegio dei sindaci o della maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera e/o fax e/o e-mail e/o telegramma, da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza almeno due giorni prima della riunione.

Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità dei voti, è approvata la delibera votata dal presidente.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8.15 La remunerazione dei consiglieri è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

8.17 Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il consiglio di amministrazione potrà nominare un direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

## IL PRESIDENTE

8.18 Il presidente del consiglio di amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Mutua e la firma sociale;
- convoca l'assemblea dei soci con le modalità previste;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, del regolamento, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- cura la redazione del bilancio della relativa relazione illustrativa da presentare al consiglio di amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- formula al consiglio di amministrazione le indicazioni nominative per la attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.
- previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con procura speciale, ad impiegati e collaboratori della Mutua.

In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il vice presidente.

## IL COLLEGIO DEI SINDACI

8.19 Il Collegio Sindacale è formato da due sindaci effettivi di cui uno con funzioni di presidente ed eventualmente un supplente, eletti dall'assemblea.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea stessa stabilisce per i sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

8.18 Il collegio dei sindaci deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa o l'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- convocare l'assemblea, quando non vi provveda l'organo competente.

8.19 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

## ARTICOLO 9 IL PERSONALE - IL REGOLAMENTO

9.1 Il personale dirigente della Mutua ed i collaboratori muniti di procura sono nominati dal presidente del consiglio di amministrazione con conferimento di delega al presidente per la formalizzazione.

9.2 Il funzionamento della cassa è disciplinato da apposito Regolamento Applicativo approvato dall'assemblea.

## ARTICOLO 10 LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

10.1 L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico.

10.2 Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia.

10.3 Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, il foro competente è quello di Milano

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo valgono le disposizioni di legge in materia.